

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . pag. 259, 260, 261 e *passim*  
BEORCHIA (DC) . . . . . 263  
DE SABBATA (PCI) . . . . . 263  
GRANZOTTO (PCI) . . . . . 261, 262  
PATRIARCA (DC), relatore alla Commissione 260,  
261, 262 e *passim*  
PISANU, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 262, 263

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . 263, 264  
BEORCHIA (DC) . . . . . 264

GRANZOTTO (PCI) . . . . . pag. 264  
PISANU, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 264  
TRIGLIA (DC) . . . . . 263, 264

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensio-

ni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta del 21 gennaio era stata chiesta la sospensione della discussione di questo disegno di legge in quanto si riteneva che dovesse essere esaminato il problema relativo all'eventuale reinserimento nel provvedimento stesso della parte stralciata dalla Camera dei deputati, cioè della parte relativa alla questione del personale che dovrebbe essere richiamato in servizio, come prevedeva appunto l'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come sapete la Camera dei deputati ha modificato gli articoli 15 e 16 del testo da noi approvato. Per quanto concerne l'articolo 16, si tratta di una modifica all'onere di copertura, mentre per quanto riguarda l'articolo 15 sono state introdotte innovazioni abbastanza significative, anche in deroga alle norme vigenti per il sistema pensionistico. Innanzitutto, è stato ridotto il periodo utile per il conseguimento del minimo di pensione da 20 a 15 anni; è stata data facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi — questo mi pare che sia un dato estremamente importante — ed è stato ribadito quello che noi avevamo già stabilito nell'articolo 15 del disegno di legge, cioè la possibilità di mantenere in servizio i coadiutori che al momento non avevano raggiunto i 15 anni di servizio fino al 70° anno di età. È stata esclusa la possibilità di richiamarli in servizio perchè è parso, in modo particolare al rappresentante del Governo in sede di discussione del provvedimento alla Camera, che questa ulteriore deroga avrebbe provocato all'interno di tutto il sistema pensionistico enormi sperequazioni, perchè già in precedenza, al momento dell'approvazione della legge 24 febbraio 1979, vi era stato un certo numero di pensionati che non avevano raggiunto il limite massimo pensionabile e per i quali non era stato possibile attuare alcuna deroga.

Ora, l'introduzione di tale deroga solo per pochissime unità certamente provocherebbe, come afferma anche la Direzione generale degli istituti di previdenza, un enorme squilibrio in tutto il sistema pensionistico. Oltretutto, ritarderebbe ulteriormente l'approvazione di un provvedimento che già di per sé non è risolutivo di tutti i problemi di perequazione retributiva del trattamento di quiescenza per questo personale che ha già una posizione anomala nell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato. È a tutti noto, infatti, che il trattamento economico di questo personale è ancora affidato ad una sorta di appalto e solamente con il presente provvedimento si è potuto, in un certo senso, tentare una equiparazione, anche se non totale, con il sistema pensionistico di cui godono gli altri dipendenti dello Stato.

Devo dire che abbiamo avuto numerose sollecitazioni per il ritardo dell'*iter* e per una rapida approvazione di questo provvedimento. Poichè la riliquidazione della pensione decorre dal 1° gennaio 1978, mentre l'assegno perequativo previsto nel disegno di legge è già in godimento da molto tempo da parte di tutto il personale statale, indubbiamente un ulteriore rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati ritarderebbe il conseguimento della riliquidazione, che è tanto attesa dall'intera categoria. Occorre ricordare, infatti, che il provvedimento riguarda i coadiutori, ma anche gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, cioè una categoria di personale quantitativamente assai rilevante. Se noi, pertanto, per sanare una situazione che interessa un numero esiguo di persone, che indubbiamente si vedono discriminate in quanto la normativa prevede la possibilità del mantenimento in servizio solo per coloro che tuttora prestano servizio e non hanno raggiunto il minimo di pensione e non anche per coloro che sono già collocati in pensione pur non avendo raggiunto il minimo pensionabile, ritardiamo l'*iter* di approvazione del provvedimento provochiamo il disagio di una vasta categoria, che ha già fatto sentire la sua vibrata protesta per il ritardo attraverso le varie organizzazioni sindacali.

In un primo momento, anche io mi sono dichiarato favorevole all'introduzione di un emendamento inteso a risolvere la situazione suddetta ma, quando mi sono reso conto del grave ritardo che avrebbe provocato, ho rinunciato a farmi presentatore dello stesso, tenendo anche conto del fatto che vi è la possibilità di riaggancio dei periodi pensionabili, compreso quello relativo al servizio alle dipendenze degli ufficiali giudiziari; servizio che, oltretutto, non è coperto neppure da assicurazione. Non mi pare quindi che i coadiutori che hanno raggiunto il 70° anno di età e che vorrebbero essere richiamati in servizio possano subire conseguenze spiacevoli sul piano del trattamento pensionistico.

Mi permetto, pertanto, di raccomandare alla Commissione di approvare celermente questo disegno di legge per rispondere alla enorme attesa dell'intera categoria.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Granzotto e De Sabbata hanno presentato un emendamento all'articolo 15 tendente a reintrodurre al primo comma, dopo la parola: « trattenuti », le altre: « o richiamati ».

Desidero far presente che, trattandosi di un aumento del numero dei beneficiari del disegno di legge, potrebbe esservi la necessità del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Non si tratta, naturalmente, di una certezza assoluta, ma al riguardo desidero sentire il parere della Commissione.

**G R A N Z O T T O .** Per quanto concerne il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, se non vado errato, nemmeno la volta scorsa in ordine alla modificazione che era stata introdotta dalla nostra Commissione nel corso dei suoi lavori era sorto un tale problema.

Noi pure — credo che ne abbiamo dato dimostrazione nella precedente discussione — siamo convinti che si debba fare il più presto possibile nel varare il presente disegno di legge a fronte dell'impazienza e del disagio in cui si trova la categoria interessata.

Desidero però brevemente ricordare alcune date, che ci servono, poi, per riportarci al discorso che è stato riproposto dal nostro emendamento. Desidero ricordare cioè che i

coadiutori sono stati inquadrati il 1° agosto 1975 e che si è iniziata la discussione sul loro trattamento di quiescenza approntando nel 1976 una tabella per quanto riguarda l'ammontare di pensione; che il primo progetto governativo sul riordino della Cassa è del 1978, progetto decaduto per fine legislatura e ripresentato nel 1980. All'approvazione, quindi, si arriva nel 1981. Ma non è che questo ritardo sia in alcun modo addebitabile a questo ramo del Parlamento. Mi pare, infatti, che da quando il disegno di legge è giunto al nostro esame questo ramo del Parlamento abbia proceduto con sollecitudine.

Questo provvedimento fu modificato con l'inserimento dell'inciso « richiamati in servizio, a domanda », sul quale la Commissione si dichiarò unanimemente favorevole. Non mi pare vi siano oggi argomentazioni sufficienti per giustificare l'accettazione, da parte nostra, della modificazione introdotta dalla Camera. Ricordo, tra l'altro, che il problema pressochè analogo sorto a proposito dell'inquadramento degli aiutanti ufficiali giudiziari è stato risolto in modo diverso dalla legge n. 46 del 1958, la quale, all'articolo 4, conteneva un richiamo che consentiva il mantenimento in servizio al fine del completamento dei venti anni minimi necessari per il diritto a pensione. Tale provvedimento faceva riferimento a coloro che, pur avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, erano trattenuti in servizio.

**P A T R I A R C A , relatore alla Commissione.** Trattenuti, non richiamati. I trattenuti sono previsti anche dal provvedimento in esame.

**G R A N Z O T T O .** Ma coloro che avevano superato il sessantacinquesimo anno di età restavano in servizio. Nel provvedimento in esame, invece la situazione appare diversa, perchè coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno sono immediatamente collocati a riposo.

**P A T R I A R C A , relatore alla Commissione.** Basta leggere il testo: coloro che

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1981)

hanno raggiunto i sessantacinque anni sono trattenuti in servizio fino al settantesimo anno quando debbono raggiungere il minimo di quindici anni di servizio. Il problema riguarda coloro che, già collocati in pensione, vorrebbero tornare in servizio e dovrebbero essere richiamati.

**G R A N Z O T T O** . Rimangono valide le osservazioni che ho già fatto. Sta di fatto, comunque, che i coadiutori in questione sono stati inquadrati in servizio il 1° agosto 1975, ma agli effetti pensionistici la disciplina che li regolava è slittata fino a questo momento. Vi è quindi una responsabilità per non aver fatto coincidere i tempi di inquadramento con l'iscrizione alla Cassa. È dunque solo il richiamo in servizio che può consentire di trovare una soluzione equa.

**P A T R I A R C A** , *relatore alla Commissione*. Le persone cui si riferisce sono soltanto due.

**G R A N Z O T T O** . A me risulta che siano venti.

**P A T R I A R C A** , *relatore alla Commissione*. Da una documentazione inviata dai sindacati risulta che siano due.

**G R A N Z O T T O** . Che si tratti di due o venti non cambia molto agli effetti dell'onere finanziario, che sarebbe comunque modestissimo ed ininfluenza ai fini della nostra decisione.

Desidero inoltre ricordare che l'estensore del parere della Commissione affari costituzionali, senatore Mancino, precisò che era opportuno introdurre all'articolo 15 una modifica che esplicitasse la possibilità del richiamo in servizio per coloro che avevano ancora i requisiti, ma erano stati già collocati in pensione. Insistiamo pertanto nel richiedere il ripristino del testo originariamente approvato dal Senato, sebbene siamo consapevoli del fatto che esso non esaurisce tutta la problematica. D'altronde, nelle fasi transi-

torie, nel passaggio da un ordinamento ad un altro, qualche sperequazione è inevitabile; ma le ingiustizie più evidenti possono essere corrette. Insistiamo, ripeto, per l'approvazione del nostro emendamento.

**P I S A N U** , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Granzotto per due ordini di motivi. In primo luogo occorre rilevare che il richiamo in servizio effettuato ai sensi della legge n. 29 costituirebbe un gravissimo precedente ed avverrebbe, in realtà, in deroga proprio alla citata legge, la quale non consente alle persone già collocate in quiescenza di procedere al ricongiungimento. È facile prevedere che un tale precedente verrebbe invocato da altre categorie pubbliche e private, con un aggravio insostenibile dal punto di vista finanziario. Inoltre, indipendentemente dal numero degli interessati (che resta comunque da accertare), non vi è dubbio che l'emendamento, se accolto, comporterebbe un maggior onere; e ciò renderebbe necessario acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Vi è poi una questione di carattere politico generale che certamente non sfugge alla sensibilità di questa Commissione; ed è che un ulteriore ritardo nell'*iter* del provvedimento farebbe crescere la tensione già manifestatasi in seno alla categoria interessata, introducendo un ulteriore motivo di turbamento in una amministrazione, come quella della giustizia, particolarmente delicata. Il Governo invita pertanto gli onorevoli presentatori dell'emendamento a riconsiderare la loro proposta anche al fine di agevolare l'*iter* del provvedimento.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Granzotto, dopo le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo per motivare la sua contrarietà all'emendamento, è disposto a ritirarlo?

**G R A N Z O T T O** . Lo mantengo, signor Presidente.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1981)

**D E S A B B A T A** . Si tratta di una disposizione già contenuta nel testo approvato dal Senato e che aveva regolare copertura. Quindi, non c'è problema di copertura. La decisione, comunque, spetta al Presidente. Non possiamo votare su questo.

**P I S A N U** , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema è se la eventuale approvazione dell'emendamento implicherebbe o meno un maggiore onere. Io ritengo di sì; e tale onere andrebbe coperto.

**D E S A B B A T A** . Era già coperto.

**P A T R I A R C A** , *relatore alla Commissione*. Il problema è soprattutto di principio.

**P I S A N U** , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certo, è il problema di non creare precedenti.

**B E O R C H I A** . Io ritengo che sia necessario ascoltare il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, perchè non si può fare riferimento ad un testo che non c'è più. Ora dobbiamo riferirci al testo attuale, a questo tipo di copertura, e, poichè siamo in sede deliberante, ogni modifica che intendiamo apportare e che comporta maggiore onere deve essere sottoposta al parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Non possiamo fare riferimento a precedenti coperture, poichè, con una modificazione dell'articolo che comporta maggiore onere, è necessaria una copertura aggiuntiva, da verificare con il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**P R E S I D E N T E** . Tenendo anche conto del parere del Sottosegretario per il tesoro, quindi di persona particolarmente qualificata in ordine ai problemi di copertura, ritengo sia necessario sospendere l'esame del disegno di legge per acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento del senatore Granzotto.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti** » (897), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta l'esame del disegno di legge era stato sospeso perchè il senatore Triglia aveva presentato un emendamento aggiuntivo sul quale si rendeva necessario richiedere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Poichè il senatore Triglia intende ritirare tale emendamento, vengono a cadere alcune posizioni negative da parte del Gruppo comunista e l'esigenza di acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**T R I G L I A** . Signor Presidente, ritiro l'emendamento anzidetto. Presento invece un diverso articolo aggiuntivo, di cui do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito con il seguente:

« I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono ridotti del 25 per cento ».

Il secondo comma dello stesso articolo 26-bis è abrogato ».

L'articolo 26-bis stabiliva la riduzione del 50 per cento in merito alle tabelle A e B. Io chiedo che i contingenti vengano invece ridotti al 25 per cento, con l'esclusione della tabella A perchè si riferisce a generi destinati alla popolazione.

Devo far notare che tale articolo aggiuntivo ha la stessa finalità di un emendamento già presentato ma non approvato, sia pure con struttura completamente diversa.

**P R E S I D E N T E** . L'articolo 26-bis, che l'emendamento del senatore Triglia tende a modificare, recita al primo comma:

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1981)

« I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono ridotti alla metà ».

**T R I G L I A** . Tale articolo è maggiormente favorevole all'erario, cosicchè potrà esserci una maggiore entrata. Inoltre, considera in modo particolare la definizione delle agevolazioni per la zona di Gorizia.

**G R A N Z O T T O** . Senza voler entrare nel merito dell'emendamento, ritengo che questo sia comunque piuttosto determinante per tutto l'articolato. Credo, pertanto, che sia necessario il rinvio dell'esame per avere una pausa di riflessione e che, comunque, sia necessario acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione poichè l'emendamento comporta una modifica per quanto riguarda le entrate dello Stato.

**P R E S I D E N T E** . La 5<sup>a</sup> Commissione aveva espresso a suo tempo, in merito agli emendamenti allora presentati, un parere piuttosto ampio. Ne do nuovamente lettura:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione finanze e tesoro, per quanto di propria competenza, comunica di non aver nulla da osservare; spetterà infatti alla Commissione di merito adottare la soluzione che si giudica più opportuna per quanto riguarda la materia regolata dall'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sulla base delle diverse soluzioni proposte negli emendamenti presentati ».

**T R I G L I A** . Io ritengo che il parere ci sia già. L'emendamento da me presentato avrà l'effetto di far entrare più denaro nell'erario.

**G R A N Z O T T O** . Chiediamo, comunque, di rinviare l'esame del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E** . Restano dunque in piedi tre articoli aggiuntivi: quello presentato dal senatore Triglia e (qualora confermati) quello presentato dal Governo nella seduta del 17 scorso e quello preannunciato dai senatori Beorchia ed altri.

**P I S A N U** , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo la presentazione dell'articolo aggiuntivo da parte del Governo.

**B E O R C H I A** . Anch'io confermo la presentazione di un articolo aggiuntivo unitamente ai colleghi Lai e Nepi.

**P R E S I D E N T E** . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: DOT. GIOVANNI BERTOLINI*